



INSIGHT DOGANALE | giugno 2025

Metodo del valore di transazione per le merci importate con prezzo provvisorio

Con sentenza del 15 maggio 2025, resa nella causa C-782/23, la Corte di Giustizia dell'UE ha fornito importanti chiarimenti in ordine al metodo di determinazione del valore doganale della merce nel caso in cui il prezzo dichiarato all'importazione sia soltanto provvisorio.

Nel caso esaminato dai giudici unionali, una società aveva importato alcuni prodotti nel territorio doganale dell'UE sulla base delle fatture proforma emesse dai fornitori, le quali riportavano un prezzo provvisorio. L'operatore economico, pertanto, aveva indicato tale prezzo nelle dichiarazioni doganali di importazione quale valore in dogana delle merci e, non ritenendo applicabile il metodo primario del valore di transazione (*i.e.* prezzo finale dei beni) ai fini della sua determinazione, ha adottato il criterio alternativo del "fall-back", di cui all'art. 74, par. 3, CDU, formulando a posteriori richieste di adeguamento del valore dichiarato, tenuto conto delle fatture rettificative.

Per tale motivo, le autorità estere hanno contestato alla società l'utilizzo del metodo di determinazione del valore utilizzato, accertando come valore doganale delle merci il prezzo definitivo riportato nelle fatture rettificate, in applicazione del criterio primario del valore di transazione, *ex art.* 70, par. 1, CDU.

Nel caso di specie, i giudici unionali hanno evidenziato come la società avrebbe dovuto adottare, fin da subito, il valore di transazione, giacché il prezzo dichiarato al momento dell'importazione, seppure provvisorio, era desumibile da elementi oggettivamente determinabili.

La Corte di Giustizia ha, pertanto, statuito che, qualora, al momento dell'importazione delle merci nel territorio doganale dell'UE, sia noto soltanto il loro prezzo provvisorio, che figura su una fattura pro forma, e il contratto di vendita preveda che il loro prezzo finale sarà fissato successivamente, con una fattura definitiva, il valore in dogana deve essere determinato secondo il metodo del valore di transazione, se individuabile da elementi oggettivi, a meno che l'operatore non ricorra alla procedura della c.d. dichiarazione doganale semplificata *ex artt.* 166-167 CDU.

Trump: a che punto siamo?

Il 12 maggio 2025, il Presidente americano Trump ha annunciato la riduzione, dal 145% al 30%, dei dazi sulle importazioni cinesi, con effetti dal 14 maggio 2025.

Restano in vigore i dazi reciproci del 10% e le misure tariffarie imposte dagli Stati Uniti prima del 2 aprile su acciaio, alluminio e automobili, nonché i c.d. dazi Fentanyl e quelli della nazione più favorita.

Per quanto riguarda l'Unione europea, invece, lo scorso 23 maggio il Presidente Trump ha minacciato di imporre dazi più elevati nella misura del 50%, rispetto al 10% attualmente previsto, a decorrere dal 1° giugno 2025, al fine di incentivare la produzione di beni negli Stati Uniti anziché all'estero.

A seguito di un colloquio telefonico con la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, l'applicazione dei dazi al 50% è stata congelata fino al 9 luglio 2025, data di scadenza del termine di 90 giorni per la sospensione dei dazi reciproci specifici per paese.

Nel frattempo, con sentenza del 28 maggio 2025, la Corte del Commercio Internazionale degli Stati Uniti (ITC) ha stabilito l'illegittimità delle misure

tariffarie imposte da Trump durante il “Liberation Day”, in quanto il Presidente americano non avrebbe avuto l'autorità per introdurre dazi aggiuntivi sulle importazioni di merci estere.

Alla luce di tale pronuncia, sono pertanto invalidi i dazi reciproci e i dazi Fentanyl, mentre restano in vigore i dazi specifici imposti su acciaio, alluminio e automotive.

Il Parlamento UE approva le semplificazioni CBAM

Il Parlamento europeo ha approvato le modifiche proposte dalla Commissione UE in relazione al Reg. UE 2023/956 (Reg. CBAM), aventi l'obiettivo di semplificare gli oneri di conformità particolarmente gravosi, soprattutto per gli importatori di piccole quantità di beni CBAM.

È stata pertanto valutata positivamente l'introduzione di una soglia minima annua pari a 50 tonnellate per importatore, al di sotto della quale non vi sarà più l'obbligo di presentare la dichiarazione CBAM, né di acquisire i relativi certificati.

Tali semplificazioni, tuttavia, non sono ancora in vigore: il Parlamento e il Consiglio UE, infatti, dovranno raggiungere un accordo sul testo legislativo da adottare in via definitiva.

MASTER IN DIRITTO DOGANALE E COMMERCIO INTERNAZIONALE

SETTEMBRE - NOVEMBRE 2025

Sono ancora aperte le iscrizioni al corso di approfondimento e aggiornamento in materia doganale e di commercio internazionale, della durata complessiva di trenta ore, in modalità webinar.

Per il programma dettagliato, [clicca qui](#)

Per ricevere maggiori informazioni e per l'iscrizione, invia una mail a LCAcustoms@lcalex.it

Contatti



Valeria Baldi
valeria.baldi@lcalex.it



Lorenzo Ugolini
lorenzo.ugolini@lcalex.it



Lucilla Raffetto
lucilla.raffetto@lcalex.it

LCA è uno studio legale indipendente e full service, specializzato nell'assistenza legale e fiscale d'impresa, composto da oltre 300 persone.

MILANO

Via della Moscova 18
20121 Milano

ROMA

Piazza del Popolo 18
00187 Roma

GENOVA

Via XX Settembre 31/6
16121 Genova

TREVISO

Via Sile 41
31056 Roncade (TV)

BRUXELLES

Place Poelaert 6
1000 Bruxelles

DUBAI

IAA Middle East Legal Consultants LLP
Liberty House, Office 514, DIFC

www.lcalex.it
info@lcalex.it